

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ASSOCIAZIONE URIA APS"

Il Presidente, Sig. Ciccarelli Bruno, ed i membri dell'Assemblea degli aderenti: Sig.ra Galizia Maria Rosaria, Sig.ra Napolitano Menapina, Sig.ra Bossi Marilena, Sig.ra Ciccarelli Francesca, sig. Paolo Izzo, Sig. Cavucci Antonio dando esecuzione alla delibera decisa a maggioranza assoluta dall'Assemblea dell'associazione, celebratasi in data 16 ottobre 2020, presso la sede sociale, sita in Giugliano in Campania (NA) alla Via Madonna del Pantano Nord n. 8, con il presente atto, formalmente riscrivono lo Statuto dell'Associazione, apportando le dovute modifiche deliberate dall'Assemblea degli aderenti, ai sensi del D.L 117/2017 indicato come "Codice del Terzo Settore".

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

ART.1 - Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), nonché delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Associazione Uria APS".

ART. 2 - L'Associazione ha sede legale nel Comune di Giugliano in Campania.

Eventuali variazioni della sede legale nell'ambito di altri comuni, non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo o Governo della chiesa e successiva comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 - Essa opera nel territorio del comune di Giugliano in Campania (NA), ed intende operare anche in altri ambiti territoriali soprattutto dei comuni limitrofi. Ha sede legale in Via Madonna del Pantano nord n. 8 - 80014 - Giugliano in Campania - Napoli.

ART. 4 - L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

ART. 5 - L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 6 - UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL'ACRONIMO "APS" O DELL'INDICAZIONE DI "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale", dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Uria APS".

L'Associazione dovrà, da quel momento, utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge n. 383 del 2000.

ART. 7. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato, è un'associazione Religiosa, Civile, culturale, per la pace, la fratellanza e la carità altruista, d'ispirazione cristiana evangelica, che svolge servizi ed attività sociale, per lo più con attività di volontariato senza fini di lucro, promosse con esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Essa opera nel/i seguente/i settore/i:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;;
- extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

ART. 8 - L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- Promuove la diffusione dell'Evangelo in tutte le possibili forme, nel rispetto delle norme previste dalla legge (art 9 CEDU);
- Attivare iniziative di carità cristiana verso i bisognosi, di utilità sociale verso gli associati e i terzi, senza distinzione di alcuna razza, cultura, sesso, ceto sociale, religione, anche di concerto con Enti pubblici e/o Privati, ai sensi della vigente legislazione;
- Assistere moralmente, fisicamente e ed economicamente gli ammalati, in particolare quelli abbandonati e/o senza famiglie;
- Realizzare centri di accoglienza e formazione idonei al superamento delle difficoltà di inserimento e delle barriere linguistiche, per immigrati ed extracomunitari;
- Fondare altre comunità e costituire gruppi di volontariato in altre località, per conseguire scopi e finalità che l'Associazione si propone di raggiungere.

ART. 9- Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- Sostenere centri di volontariato che distribuiscono derrate alimentari per gli indigenti;
- Creare attività ludiche e/o di doposcuola per i ragazzi che non riescono a sostenere gli studi;
- Coordinare attività e prestare servizi per il tempo libero, lo svago e la ricreazione, presso la propria sede, o all'occorrenza, nel rispetto delle leggi vigenti, nell'ambito di strutture pubbliche o strutture locali o dislocate sul territorio internazionale, con queste convenzionate, organizzando corsi di perfezionamento linguistico, formazione artistica, teatrale, musicale, canora e sportiva, dando la possibilità a tutti di ampliare i propri orizzonti spirituali, culturali ed etici;
- Organizzare gite ricreative ed escursioni culturali atte ad arrecare benefici a soggetti svantaggiati, nonché rivolte al perseguimento di finalità di solidarietà sociale, allo scopo di creare aggregazione tra gli anziani che tendono ad emarginarsi, ed altresì per i giovani che non hanno molte risorse economiche per la ricreazione di scambi culturali
- Assistere, in caso di calamità naturali, guerre e catastrofi, le popolazioni europee, mondiali e quelle della Repubblica Italiana, mettendo a disposizione tutti i mezzi che l'Associazione dispone;

- f) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo, che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ORGANI SOCIALI

ART. 10-Gli organi sociali dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
- Presidente dell'Associazione nominato dal Consiglio Direttivo
- Il Segretario
- Il Tesoriere

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ART. 11 - L'Assemblea dei soci è sovrana ed è costituita da tutti gli aderenti dell'associazione che sono in regola con la quota associativa. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata da quest'ultimo, in via ordinaria, una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengono necessario.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo
- su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo, da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

Il Codice del Terzo Settore, stabilisce che hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto.

A ciascun associato spetta un voto, ma nulla vieta che l'atto costitutivo o lo statuto attribuiscono più voti, sino al massimo 5, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.

Salvo diversa disposizione statutaria, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante procura scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con numero d'iscritti inferiore a 500 e di cinque associati in quelle con un numero d'iscritti non inferiore a 500.

L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni con numero d'iscritti non inferiore a 500 possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie oppure in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 7 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 12 - È compito dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal tesoriere eletto in seno al consiglio direttivo
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- esaminare ed approvare la compravendita di beni immobili, a maggioranza;

- i) Stabilire l'ammontare della quota associativa annuale a carico dei soci;
- j) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- k) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

ART. 13 - L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 14 - È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate dall'Assemblea dei soci, da uno degli organi, o da almeno cinque aderenti.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati¹ in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero minimo di tre (3) membri non potendo fissare un tetto massimo date le necessità dell'associazione. È formato dal presidente, nonché dagli associati (quelli già presenti e quelli che saranno nominati), i quali assumono la veste di consiglieri. Il Consiglio, nel suo seno, nomina il tesoriere con firma disgiunta da quella del Presidente e il segretario.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo) dei Consiglieri, e comunque almeno sei (6) volte l'anno.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel librodelle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.17- Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, predisposto dal tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione, e il tesoriere ²
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) eseguire le decisioni dell'assemblea dei soci;
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale,
- n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

IL PRESIDENTE

ART. 18 - Il Presidente dell'Assemblea dei soci e del Comitato Esecutivo, è eletto in seno a quest'ultimo, a maggioranza dei voti. La sua carica ha durata quinquennale ed è rieleggibile

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, Enti e privati, rilasciando quietanze liberatorie ed ha, altresì la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive, riguardanti l'Associazione, innanzi a qualsivoglia autorità giudiziaria;
- Esercita la vigilanza sui collaboratori a qualsivoglia livello ed in qualsivoglia sede;
- provvede alla conservazione del patrimonio dell'Associazione;
- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere. In caso di morte il Presidente è eletto dal Comitato Esecutivo.

IL SEGRETARIO

ART. 19 - Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro dei soci.

ART. 20 - Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti ;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- è a capo del personale.

IL TESORIERE

ART. 21 - Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- Predispone lo schema del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di Marzo;
- Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- Provvede alla riscossione e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 22 - L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, ³eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile ..

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

ART. 23 - Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

ART. 24 - I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 25 -. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

ART. 26- L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ORGANO DI REVISIONE

ART. 27- L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri,⁴ eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

ART. 28 -Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

GRATUITA' DELLE CARICHE

ART. 29- Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata quinquennale e possono essere riconfermate. Le cooptazioni e le sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

ADESIONE, DIRITTI E DOVERI

ART. 30 - Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo il quale provvede all'ammissione, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della domanda scritta, sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART. 31 - Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale, le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

ART. 32- Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

ART. 33- Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili non sono rivalutabili.

ART. 34 - La qualità di associato si perde per:

- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

ART. 35- L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

ART. 36- Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

ART. 37- L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 38 - Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate, preventivamente dal Consiglio Direttivo

VOLONTARIATO

ART. 39 - I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, spesso condividendo gli stessi ideali religiosi di fede cristiana evangelica, o comunque simpatizzanti ad essa.

ART. 40 - L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 41- L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 42 - L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 43 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 44 - L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati

ART. 45 - Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

LIBRI SOCIALI E REGISTRI

ART. 46 - L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

ART. 47 - Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

PATRIMONIO

ART. 48 - Il patrimonio e le risorse economiche dell'Associazione "ASSOCIAZIONE URIA APS" sono costituiti da:

- a) beni immobili e mobili acquistati dall'Associazione ;
- b) quote e contributi degli associati;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- i) depositi bancari , titoli ed altro in possesso e che perverranno in futuro
- j) conferimenti di ciascun associato. Tali conferimenti sono dati da ciascun associato all'interno dell'organizzazione dell'Associazione e vengono utilizzati per il mantenimento dell'Associazione nel suo complesso , nonché per fini da essa perseguiti;
- k) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- l) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale ed agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- m) entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al finanziamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi,
- n) interessi e/o ricavi su investimenti finanziari;
- o) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Nessun associato può chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere la restituzione delle offerte volontariamente date, né in caso di morte, i parenti possono chiedere parte del patrimonio.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 49 - L'esercizio sociale coincide con l'anno solare

ART. 50- Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

ART. 51- Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 52 - Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione

ART. 53 - L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore in particolare ad enti che abbiano lo stesso indirizzo religioso di impronta cristiana evangelica, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 54 - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Grigore Apenras

Grigore
Grigore Apenras
Grigore Apenras
Grigore Apenras

Grigore Apenras
Grigore Apenras